

**Scheda bibliografica a cura di (nome e cognome partecipante progetto AA):**

Valeria Ghiron

**Autore/Curatore:**

Franco Becchino

**Titolo:**

*Stato e chiese, scuola e fatto religioso*

**Luogo, Casa editrice, Anno pubblicazione:**

in Leonardo Palmisano e Gruppo Scuola & Laicità (a cura di), *Quale laicità nella scuola pubblica italiana? I risultati di una ricerca*, Torino, Claudiana, 2009, pp. 115-130

**Breve sommario/introduzione sui contenuti della pubblicazione:**

Aspetti legislativi e amministrativi dell'IRC e dell'AA

**Stralci/citazioni significative:**

"La Costituzione italiana, da un lato, contiene chiare normative sull'eguaglianza e la pari dignità dei cittadini senza distinzione di religione (art.3) e sul diritto di libera professione religiosa individuale e associata, di libera propaganda, di libero esercizio del culto, col solo limite della contrarietà al buon costume (art.19). Essa inoltre afferma che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge e che quelle diverse dalla cattolica hanno diritto alla libera organizzazione, col solo limite del rispetto dell'ordinamento giuridico italiano (art.8, primo e secondo comma).

D'altro canto, però, con l'articolo 7 la Costituzione conserva in vita i Patti lateranensi, dopo aver riconosciuto alla Chiesa Cattolica, sia pure nel proprio ordine, la sovranità, cioè una condizione che attribuisce a una organizzazione religiosa i caratteri propri della statualità.

La Costituzione risolve poi la questione dei rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose non in termini di separazione ma in termini di accordi bilaterali: con la Chiesa cattolica attraverso la formula concordataria (Patti lateranensi o modifiche degli stessi concordemente accettate dalle due parti) e con le altre confessioni attraverso uno strumento nuovo per il nostro diritto, e cioè un'intesa approvata per legge.

Quest'ultima soluzione non era stata richiesta da nessuna delle formazioni di minoranza. L'area protestante, che si era battuta per il separatismo, dopo non poche perplessità iniziali, accettò il sistema e si impegnò per riuscire a far vivere anche nella forma pattizia delle intese lo spirito del separatismo [cfr. Alessandro Vinet 1797-1847]: libertà senza privilegi; autonomia degli ordinamenti; trattamento paritario neutralità religiosa dello Stato." (*Ibid.*, p.119)

In riferimento alle linee principali di alcune sentenze della Corte Costituzionale:

"Nella tutela giuridica non si possono operare discriminazioni sulla base del maggiore o minor numero degli appartenenti alla confessione religiosa; la tutela giuridica è sempre tutela della coscienza individuale; ciò fonda il criterio della equidistanza e imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose." (*Ibid.*, p.121)

"Per quel che concerne l'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica, l'affermazione che lo stesso deve svolgersi nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori è l'aspetto rilevante dal punto di vista costituzionale, per cui chi non si avvale di tale insegnamento deve poter vivere con piena dignità il suo stato di non obbligo, che è un vero diritto soggettivo, costituzionalmente garantito." (*Ibid.*, p.122)

Dall'art. 9 del Nuovo Concordato:

"La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche

non universitarie di ogni ordine e grado.

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.

All'atto dell'iscrizione gli studenti e i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione." (*Ibid.*, p. 123)

"Vi è una scarsa sensibilità verso la libertà di coscienza, per cui chi dichiara di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene considerato piantagrane e disturbatore; la scuola non riesce quasi mai a organizzare una vera accoglienza per i non avvalentisi, che raramente vivono in piena dignità il loro stato di non obbligo, che pure è un loro diritto; al momento dell'esercizio del diritto di scelta, l'informazione da parte dell'amministrazione scolastica è inadeguata e talvolta mira a favorire la scelta di avvalersi." (*Ibid.*, pp.125s)

"Si badi che il solo rappresentare l'esistenza di difficoltà da parte della scuola a organizzare la materia alternativa ovvero l'assistenza allo studio individuale è già una notevolissima pressione a favore della scelta di avvalersi dell'insegnamento cattolico. Infine non si dimentichi mai che la normativa vigente prevede quattro possibili soluzioni, tutte di pari dignità, tra le quali la scelta deve poter essere esercitata senza condizionamenti di alcun genere:

- insegnamento religione cattolica;
- insegnamento materie alternative;
- attività di studio individuale assistito o meno;
- astensione dalla presenza scolastica in concomitanza con l'insegnamento confessionale.

Solo se fra queste possibili soluzioni vi sarà una situazione di effettiva parità, si potrà dire che l'insegnamento della religione cattolica non determina alcuna forma di discriminazione. Fino a quando questa condizione non verrà assicurata, la normativa vigente non potrà dirsi rispettata." (*Ibid.*, p. 129s)

**Eventuali commenti/riflessioni personali:**